

Oggetto: ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole	Firma: La Responsabile di Servizio F.to Monocchio Dott.ssa Lorenza
--	---

Si dà atto, ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto Comunale, che risulta giustificata l'assenza del Consigliere sig. Talpone.

ILLUSTRA l'oggetto il Sindaco, Sovrintendente servizio Bilancio e Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in prosieguo di seduta saranno sottoposti all'approvazione di questo Consiglio il bilancio di previsione 2010 e documenti connessi;

CONSIDERATO che, per quel che riguarda la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) il comma 156 art 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) ha attribuito la relativa competenza al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO della proposta di cui alla deliberazione G.C. n. 11 del 04/02/2010 intesa alla conferma delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e della misura della detrazione per l'abitazione principale già in vigore nel decorso anno, e, precisamente:

- Aliquota ordinaria 6,4 per mille,
- Aliquota ridotta del 5,5 per mille per l'abitazione di proprietà o in diritto reale di godimento, usufrutto, uso, abitazione del soggetto passivo che vi risiede e relative pertinenze (cantina, box auto, ancorché distintamente iscritte a catasto);
- Aliquota del 7 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati e per le seconde case a disposizione e relative pertinenze (cantina, box auto, ancorché distintamente iscritte a catasto);
- Detrazione annua di €103,29 per l'abitazione di proprietà o in diritto reale di godimento, usufrutto, uso, abitazione del soggetto passivo che vi risiede;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito ed in conformità a quanto proposto con la succitata deliberazione G.C. n. 11 del 04/02/2010;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art.49 1° comma D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.504/92 e s.m.i.;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000;

VISTO il D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 126/2008 e richiamato in particolare l'art. 1 commi 1 e 7;

VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 e richiamato in particolare l'art. 77 bis comma 30;

VISTA la legge n. 191/2009 (“finanziaria 2009”);

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici;

UDITI gli interventi di :

- **Capogruppo di minoranza”Rinnovamento e sviluppo”, Bagnus:** preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo.

CON voti favorevoli n. 12 - voti contrari n.zero – astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo di minoranza “Rinnovamento e Sviluppo” Bagnus, Corrado, Nai e Zanatta) - su n.16 Consiglieri presenti e n.12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) determinare:

- nella misura del 6,4 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2010;
- nella misura ridotta del 5,5 per mille l'aliquota per l'abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione del soggetto passivo che vi risiede e relative pertinenze (cantina, box auto, ancorché distintamente iscritte a catasto) per l'anno 2010;
- nella misura del 7 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati e per le seconde case a disposizione e pertinenze (cantina, box auto, ancorché distintamente iscritte a catasto) per l'anno 2010;

2) determinare in €103,29 la detrazione annua per l'abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso abitazione del soggetto passivo che vi risiede, per l'anno 2010;

3) dare atto che il gettito scaturente dall'applicazione delle aliquote ICI e della detrazione per l'abitazione principale, nelle misure sopra proposte, è stimato in € 695.240,00 con riferimento alla risorsa 1010020 dell'adottando schema del bilancio di previsione 2010 e che, in sede di determinazione dello stesso, si e' tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 126/2008, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate (ad esclusione di quelle classificate A1 - A8 – A9).

La seduta prosegue